



Assessorat de l'éducation, de la culture
et des politiques identitaires

Assessorato Istruzione, Cultura
e Politiche identitarie

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n.

Aoste / Aosta

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della
Regione

LORO SEDI

Ai dirigenti delle scuole paritarie della Regione
LORO SEDI

e, p.c. Al dirigente della Struttura Personale scolastico
SEDE

Al dirigente della Struttura Politiche educative
SEDE

Ai presidenti delle Unités des Communes
Valldôtaines

LORO SEDI

Ai sindaci dei Comuni della Regione
LORO SEDI

Al rettore del Convitto Regionale
"F. Chabod"

AOSTA

Al dirigente tecnico

AOSTA

Al Dipartimento politiche del lavoro e della
formazione

AOSTA

Al Dipartimento politiche sociali

All'Ufficio Stampa della Regione
AOSTA

Alle organizzazioni sindacali scolastiche della
Regione

LORO SEDI

Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado della Regione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2026/2027.

Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina, per l'anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni:

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Si rammenta che l'organizzazione delle scuole di ogni ordine e grado nella nostra Regione è quella prevista dalle leggi regionali 1° agosto 2005, n. 18, e 3 agosto 2016, n. 18, cui i dirigenti scolastici faranno riferimento.

In ragione dell'attivazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, della sperimentazione relativa ai percorsi di IeFP, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2016, la presente circolare regola anche le modalità per l'iscrizione ai percorsi triennali realizzati nell'ambito della formazione professionale.

A livello regionale le domande di iscrizione devono essere presentate **dal 12 gennaio 2026 al 5 febbraio 2026**.

L'offerta formativa regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) è contenuta nell'allegato n. 1.

Per tutte le classi iniziali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si effettueranno online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 10 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota ministeriale nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.

1. Iscrizioni online

Le domande di iscrizione online possono essere presentate, dalle ore 10.00 del 12 gennaio 2026 alle ore 17.00 del 5 febbraio 2026, attraverso il servizio "Iscrizioni on line" reso disponibile sul sito www.regione.vda.it. Per l'accesso al servizio e le istruzioni per la compilazione delle domande si rimanda all'informativa disponibile sul sito, nell'apposita sezione.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all'interno del portale "Scuola in chiaro" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi.

Si precisa che, ai fini delle iscrizioni, assume una rilevanza peculiare il "consiglio di orientamento" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione. A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il "consiglio di orientamento" rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di "consiglio di orientamento", che è messo a disposizione delle famiglie all'interno del registro elettronico. Si precisa che, trattandosi di "consiglio", lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e non può essere utilizzato dalla scuola come elemento preclusivo all'accoglimento di una domanda di iscrizione.

2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Le iscrizioni costituiscono, com'è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.

Nell'ambito di tale attività assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere attraverso il piano di dimensionamento 2024-2027, deliberato con DGR nn. 1517 e 1518, del 18 dicembre 2023, che garantisce un'offerta formativa equilibrata su tutto il territorio.

In coerenza con le indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2025-2028 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Rendicontazione Sociale)", di cui alla nota ministeriale prot. n. 66850 in data 29 ottobre 2025 (trasmessa dalla Sovrintendenza agli studi, a mezzo email, in data 3 novembre 2025), tenuto conto della funzione di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si fissa il termine ultimo per l'aggiornamento del PTOF al **10 gennaio 2026**.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche di provenienza offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole destinatarie delle domande di iscrizione online offrono il medesimo servizio di supporto. Si raccomanda alle famiglie di contattare, telefonicamente o via mail, le istituzioni scolastiche per programmare l'attività di consulenza/supporto, in quanto l'accesso al pubblico è previsto solo su appuntamento e per operazioni non effettuabili a distanza.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso gli organismi di formazione, ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nel Sistema Informativo Alunni (SIAL). Al riguardo, si rammenta l'importanza del costante e continuo aggiornamento del SIAL per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Dall'anno scolastico 2025/2026 l'ordinaria procedura di richiesta dei dati utili per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali è stata sostituita dal nuovo "Sistema Dotazioni organici" che prevede l'estrazione dei suddetti dati inseriti nel Sistema Informativo Alunni (SIAL). A tal fine tutte le informazioni relative alle iscrizioni, con particolare riferimento alla scuola di competenza assegnata per le scuole di base, andranno puntualmente verificate e inserite nel SIAL, che dovrà essere aggiornato durante tutto il periodo di apertura delle iscrizioni (12 gennaio – 5 febbraio). **In data 9 febbraio 2026, alle ore 17.00,**

i dati contenuti nel SIAL verranno storicizzati e con successiva circolare verranno definite le modalità di validazione da parte dei Dirigenti.

Si rammenta, altresì, che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

Si ricorda che è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni degli alunni fuori zona che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione. Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene, inoltre, che sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione. In quest'ottica, l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta l'estrema ratio.

2.1. Adempimenti vaccinali

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il termine massimo del 15 maggio 2026, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati, come stabilito con le note regionali congiunte (Istruzione-Sanità) prot. n. 6801, del 16 settembre 2025, e prot. n. 7217, del 30 settembre 2025.

2.2. Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili.

I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate anche collegate agli obiettivi inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione

scolastica e se tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.

Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (DE) 2016/679.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati e solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (DE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.

3. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2026, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2026 e, comunque, non oltre il termine del 31 gennaio 2026.

Come previsto dall'Intesa di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 18/2005, per l'anno scolastico 2026/2027, sottoscritta in data 10 dicembre 2025 (prot. n. 24554/ss), nei comuni fino a 700 abitanti, prioritariamente laddove non siano presenti strutture e/o servizi dedicati alla prima infanzia, previa valutazione da parte dell'Istituzione scolastica interessata, di concerto con l'ente locale, dell'offerta educativa dei servizi di prima infanzia sul territorio, potranno essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età tra il 1° febbraio 2027 e il 30 aprile 2027.

Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per le bambine e i bambini che compiono i tre anni a gennaio.

L'accoglimento delle bambine e dei bambini nati dal 1° febbraio al 30 aprile avverrà al compimento del 3° anno di età o a partire dal mese di gennaio, previa valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Le iscrizioni degli anticipatari di cui alla predetta Intesa, unitamente a quelle dei bambini che compiono i tre anni a gennaio in tutte le scuole del territorio, purché frequentanti dal mese di settembre, concorrono, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla determinazione dei posti dell'organico da assegnare all'Istituzione scolastica.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Pertanto, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

4. Iscrizioni alla scuola primaria

Le disposizioni riguardanti le iscrizioni anticipate alla classe prima, contenute nella circolare ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, trovano integrale applicazione.

In particolare si sottolinea che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2027, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla nota ministeriale prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all'articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.

Si invitano i dirigenti scolastici ad una particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 18/2005, in merito alla puntuale definizione dell'orario delle lezioni.

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 anche per la classe quarta. A livello regionale, tale disposizione è stata recepita ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2022, 32. Si ritiene opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, ricordino ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale la disposizione di cui sopra. Con riferimento alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

5. Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado

Come noto, gli orari annuali definiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 18/2005 non prevedono sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente organizzazione di "tempo normale" e "tempo prolungato". Per quanto concerne i quadri orari settimanali e le modalità di costituzione delle cattedre, si richiama il decreto assessorile prot. n. 26729 in data 20 dicembre 2016, come modificato con decreto prot. n. 7964 in data 16 aprile 2018.

Rispetto alle iscrizioni relative agli scorsi anni scolastici, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado da parte delle famiglie anche per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta nella stessa istituzione: detti alunni devono ritenersi obbligati in tali istituzioni comprensive.

Tuttavia, le famiglie che volessero iscrivere i propri figli in un'istituzione diversa da quella in cui hanno frequentato la classe quinta presenteranno la domanda di iscrizione online, debitamente motivata, selezionando l'istituzione prescelta.

Anche se l'istituzione prescelta comprendesse la zona territoriale in cui gli alunni sono residenti, l'accoglimento degli stessi avverrà secondo le vigenti modalità e condizioni relative alle iscrizioni dei fuori zona.

Si evidenzia che, per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta in scuole non dipendenti dalla Regione (paritarie) ovvero in istituzioni scolastiche regionali non comprensive di scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di primo grado di pertinenza va individuata con riguardo alla zona di residenza dell'alunno.

Per quanto concerne le Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale (cd SMIM), si ricorda che con deliberazione n. 860, in data 29 luglio 2022 in via sperimentale, e con deliberazione n. 64, in data 29 gennaio 2024 in applicazione definitiva, la Giunta regione ha stabilito le pertinenze territoriali, sulla base del criterio della viciniorietà, per le iscrizioni alle classi prime ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, come segue:

Istituzione scolastica "U.C.V. Mont-Rose A" di Pont-Saint-Martin: scuola di pertinenza degli alunni obbligati presso le Istituzioni scolastiche "E. Reinotti" di Pont-Saint-Martin, "L. Barone" di Verrès e "O. Jacquemet" di Verrès (fatta eccezione per gli alunni dei plessi di Emarèse e di Montjovet);

Istituzione scolastica "Abbé J.M. Trèves" di Saint-Vincent: scuola di pertinenza degli alunni obbligati presso le Istituzioni scolastiche "A.P. Duc" di Chatillon, e "U.C.V. Mont Emilius 1" di Nus e "O. Jacquemet" di Verrès (limitatamente agli alunni dei plessi di Emarèse e di Montjovet);

Istituzione scolastica "Valdigne-Mont Blanc" di Morgex: rimane scuola di pertinenza dei propri plessi scolastici;

per gli alunni obbligati presso le Istituzioni scolastiche "San Francesco" di Aosta, "Luigi Einaudi" di Aosta, "Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 2" di Quart, "Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 3" di Charvensod, "Unité des communes valdôtaines Grand-Combin" di Gignod, "M.I. Viglino" di Villeneuve e "J.B. Cerlogne" di Saint-Pierre, la scuola di pertinenza è ricondotta alle Istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale ubicate nel comune di Aosta, e precisamente "Saint-Roch", "E. Lexert" e "E. Martinet";

gli alunni obbligati presso una delle sette Istituzioni avranno la possibilità di scelta, in fase di iscrizione alla classe prima, tra le tre Istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale del comune di Aosta. Qualora la scelta di iscrizione ad una Istituzione scolastica ad indirizzo musicale del comune di Aosta comporti il superamento del limite massimo di due classi prime ad indirizzo musicale nell'Istituzione prescelta, l'iscrizione verrà ricondotta ad altra Istituzione ad indirizzo musicale del comune di Aosta; la mancata accettazione dello spostamento comporta il rientro dell'alunno nell'Istituzione ove era inizialmente obbligato sul percorso ordinario. I dirigenti scolastici sono, pertanto, tenuti a comunicare alla Sovrintendenza agli studi, Struttura Personale scolastico, istruzione@pec.regione.vda.it, eventuali iscrizioni in eccedenza, come da criteri definiti dagli organi collegiali competenti, **entro il 9 febbraio 2026**.

6. Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado e ai percorsi di IeFP

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole regionali, statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado o ad uno dei percorsi del sistema di IeFP, che si realizzano presso le istituzioni scolastiche o presso i centri di formazione accreditati.

In considerazione della possibilità che non sia raggiunto il numero minimo di alunni iscritti per l'attivazione di una classe prima di un indirizzo, le famiglie devono indicare una seconda scelta per un altro indirizzo all'interno della stessa istituzione scolastica ovvero, in alternativa, per un diverso istituto dipendente dalla Regione.

Si evidenzia che le iscrizioni agli istituti paritari e ai percorsi gestiti da centri di formazione possono essere solo prime scelte.

Le istituzioni scolastiche e i centri di formazione accreditati, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione da parte di ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sono impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione e a segnalare tempestivamente alla Sovrintendenza agli studi eventuali criticità.

Per quanto riguarda le richieste di iscrizione al liceo musicale, l'istituzione scolastica organizza una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione per altro indirizzo di studio, eventualmente anche di altra scuola, entro il 28 gennaio 2026. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, l'istituzione scolastica pubblica sul proprio sito le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del DM 382/2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.

Con riferimento all'iscrizione ai percorsi di istruzione tecnica, si evidenzia che è in corso la rivisitazione dei percorsi a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2026/2027 in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e degli allegati 2-bis e 2-ter come introdotti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79. Restano confermati, come previsto dal citato articolo 26-bis, la suddivisione dei percorsi nell'ambito di due settori (economico e tecnologico-ambientale) e l'assetto didattico e organizzativo sostanzialmente secondo gli attuali indirizzi e articolazioni, con le rispettive innovazioni, in corso di introduzione, relative alla struttura del curriculum e al potenziamento delle discipline caratterizzanti anche attraverso nuove prerogative a disposizione delle autonomie scolastiche.

7. Percorsi di formazione professionale nel sistema di IeFP attivati presso i centri di formazione

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, i giovani in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione possono frequentare i percorsi triennali/quadriennali di qualifica professionale presso i centri di formazione accreditati della Regione, che, come indicato al punto 6, consentono anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'iscrizione a tali percorsi dovrà essere effettuata online e dovrà essere sempre una prima scelta; la seconda scelta dovrà riguardare esclusivamente un istituto dipendente dalla Regione.

La completa attivazione delle classi prime IeFP, presso gli istituti professionali regionali, sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

8. Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altra istituzione scolastica, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione e viene accolta in relazione alla disponibilità di posti.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, si richiama l'attenzione sulle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 in merito alla possibilità per gli studenti del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado di richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.

Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla nota ministeriale 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli uffici della Sovrintendenza agli studi supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi.

Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

9. Obbligo di istruzione e modalità e verifica dell'assolvimento

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano annualmente, entro il termine delle iscrizioni on line, una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida ministeriali trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda. Con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata entro il 5 febbraio 2026.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche regionali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendone l'esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso

inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line (con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, entro il 5 febbraio 2026). Gli alunni sostengono presso una scuola regionale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.

Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'anagrafe degli studenti presente sul sistema SIAL.

Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

10. Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati dal Centro regionale per l'istruzione degli adulti (CRIA):

percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al D.M. 139/ 2007. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

percorsi di istruzione di secondo livello realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. 263/2012 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3 del predetto d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa del CRIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

L'attivazione delle classi prime sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

11. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore al momento dell'iscrizione on line.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Come dallo scorso anno, anche la scelta specifica di attività alternative è esercitata al momento dell'iscrizione on line da parte delle famiglie, attraverso le seguenti possibili opzioni:

- attività didattiche e formative (le informazioni sono reperibili nel PTOF);
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (per tale scelta, successivamente, compatibilmente con l'orario, saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di ingresso/uscita dell'alunno/a dalla scuola che realizza il percorso, secondo quanto stabilito con la circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991).

Le scuole riceveranno da parte della Sovrintendenza agli studi le scelte operate dalle famiglie.

Per i percorsi di IeFP realizzati dai centri di formazione professionale vale quanto sopra indicato con riferimento alle istituzioni scolastiche.

12. Inclusione

12. 1. Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta del verbale di accertamento medico-legale rilasciato dalla struttura di competenza. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, sentito il referente dell'area inclusione in servizio presso l'Ufficio Supporto all'autonomia scolastica della Sovrintendenza agli studi, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e/o di operatori di sostegno, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'U.S.L..

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

12. 2. Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

12. 3. Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dalla Sovrintendenza agli studi, al fine di garantire un'equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014 e agli "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori" del marzo 2022.

Distinti saluti.

LA SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
Documento firmato digitalmente

Allegato n. 1 – offerta formativa regionale 2026/2027

**OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP)
per l'anno scolastico 2026/2027**

**A) Istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado
dipendenti dalla Regione**

Liceo classico, artistico e musicale (Aosta)

Liceo classico
Liceo classico bilingue italo-francese - EsaBac
Liceo artistico
Liceo musicale e coreutico - sezione musicale

Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard" (Aosta)

Liceo scientifico approfondimento fisica
Liceo scientifico approfondimento scienze naturali
Liceo linguistico

Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide" (Aosta)

Liceo scientifico opzione scienze applicate
Liceo delle scienze umane
Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale

Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "Innocent Manzetti" (Aosta)

Istruzione tecnica

Amministrazione, finanza e marketing
Informatica e telecomunicazioni
Costruzioni, ambiente e territorio

Istruzione professionale

Gestione delle acque e risanamento ambientale

Istituto tecnico e professionale regionale (ITPR) "Corrado Gex" (Aosta)

Istruzione tecnica

Turismo approfondimento cultura
Elettronica ed elettrotecnica

Istruzione professionale

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Istruzione e formazione professionale

Percorso triennale per Operatore elettrico

- Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (Verrès)

Istruzione liceale

Liceo scientifico approfondimento scienze naturali (Verrès)
Liceo linguistico (Verrès)
Liceo scienze umane opzione economico-sociale (Verrès)

Istruzione tecnica

Amministrazione, finanza e marketing (Verrès)
Informatica con Curvatura in Intelligenza Artificiale (Verrès)
Elettronica ed elettrotecnica (Verrès)
Turismo approfondimento cultura (Verrès)

Istruzione professionale

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale (Verrès)

B) Istituzioni scolastiche paritarie di scuola secondaria di secondo grado funzionanti nella Regione

Liceo linguistico “Courmayeur” (Courmayeur)

Istituto tecnico professionale agrario - Institut Agricole Régional (IAR) (Aosta)

Istruzione tecnica

Agraria, agroalimentare e agroindustria

Istruzione e formazione professionale

Tecnico agricolo (**percorso quadriennale**)

- Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra
- Gestione di allevamenti

Istituto Professionale Regionale Alberghiero (IPRA) (Châtillon)

Istruzione professionale

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Istituto professionale Industria e Artigianato “Don Bosco” (Châtillon)

Istruzione professionale

Industria e artigianato per il Made in Italy (fabbricazione di mobili)

Manutenzione e assistenza tecnica (Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature)

C) Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso organismi accreditati

I percorsi triennali di IeFP previsti per l'anno scolastico 2026/2027 sono i seguenti:

1. Percorso triennale nel settore turistico-alberghiero presso la Fondazione per la formazione professionale turistica con attivazione di due indirizzi distinti a partire dal 2° anno:
 - Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina
 - Operatore dei servizi di sala e bar
2. Percorso triennale nel settore della meccanica auto presso CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta – Don Bosco, con attivazione di due indirizzi distinti a partire dal 2° anno:
 - Operatore meccatronico delle autoriparazioni
 - Operatore alle lavorazioni di carrozzeria

I percorsi quadriennali di IeFP previsti per l'anno scolastico 2026/2027 sono i seguenti:

1. Percorso quadriennale nel settore del benessere presso Progetto Formazione srl, con attivazione di due indirizzi distinti a partire dal 2° anno:
 - Acconciatore
 - Estetista
2. Percorso quadriennale per Tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali presso Progetto Formazione srl
3. Percorso quadriennale per Tecnico degli impianti elettrici presso CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta – Don Bosco